

## **CONVENZIONE QUADRO ACI-CSAI / Enti di Promozione Sportiva**

**Tra**

ACI Automobile Club d'Italia (di seguito, "ACI"), nella qualità di Federazione Nazionale Sportiva per lo sport automobilistico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, nella persona del Presidente *pro tempore*, Avv. Enrico Gelpi, domiciliato per la carica presso la sede legale di ACI;

e

Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (di seguito "CSAI"), nella qualità di organo delegato da ACI, in via permanente ed esclusiva alla gestione e all'esercizio dello sport automobilistico, con sede in Roma, Via Solferino n. 32, nella persona del Presidente *pro tempore*, Ing. Angelo Sticchi Damiani, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta CSAI,

da una parte;

e

L'Ente di Promozione Sportiva, Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), con sede in Roma, Via Luigi Bodio, 57 – Codice Fiscale n.80192090589, nella persona del Presidente *pro tempore* Prof. Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

dall'altra;

### **Premesso**

- A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di

attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

- C) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;
- D) che ACI è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro. ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Internazionale dell'Automobile ("FIA") e che gli è riconosciuto dalla legge. L'ACI è la Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, svolge l'attività di Federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 818 e successive modificazioni);
- E) che ACI, in conformità agli artt. 1.4 e 3.2 dei Principi Fondamentali del CONI approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1391 del 10 marzo 2009, svolge la sua attività di Federazione Sportiva per lo Sport automobilistico italiano attraverso l'Organo CSAI al quale è attribuito in via permanente ed esclusiva l'esercizio e la gestione del potere sportivo ed è garantita piena autonomia normativa e finanziaria; CSAI persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute ed ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
- F) che l'EPS, come sopra individuato, è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, a fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1224 del 15.05.2002; riconosciuto dal Ministero degli Interni, con D.M. n. 559/C.3206.12000.A del 29/02/1992 ed iscritta nel registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 77 del 10.10.2003
- G) che l'EPS, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

**H)** che ACI e CSAI, da una parte e il CSEN, dall'altra, (di seguito, le "Parti") condividono:

- (1) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- (2) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- (3) l'obiettivo di favorire lo sviluppo sportivo del settore automobilistico, garantendo la conforme applicazione delle regole sportive e degli standard di sicurezza, ma riducendo, ove possibile ed in conformità al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il "**Provvedimento**"), l'impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti alle competizioni sportive elencate alla premessa seguente;

**I)** che ACI e, per quanto di sua competenza, CSAI, in conformità al Provvedimento ed al fine di perseguire gli obiettivi indicati al punto (3) della premessa che precede, hanno dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere con gli Enti di Promozione Sportiva interessati convenzioni volte a disciplinare solo ed esclusivamente le seguenti competizioni sportive:

- (1) Regolarità storica e moderna turistica;
- (2) Fuoristrada Trial;
- (3) Gare sperimentali;
- (4) Velocità su terra – Autocross;
- (5) Velocità su ghiaccio;
- (6) Formula Challenge;
- (7) Karting di categoria MTL;

**L)** che l'EPS ha manifestato la propria volontà di stipulare una convenzione con ACI e CSAI avente per oggetto la disciplina delle seguenti competizioni: Regolarità storica e moderna turistica, Fuoristrada trial, Gare sperimentali, Velocità su terra, Autocross, Velocità su ghiaccio, Karting di categoria MTL, come competizioni interessate;

**M)** che l'EPS ha altresì dichiarato il proprio impegno a garantire che esso stesso e ciascun soggetto ad esso associato, affiliato o comunque aderente agisca, nell'organizzazione, partecipazione e svolgimento di ogni singolo evento afferente alle Competizioni Interessate ("**Evento**"), nel rispetto della presente convenzione e di ogni suo allegato.

Tutto quanto sopra premesso, tra ACI e CSAI, da una parte, e l'EPS, dall'altra, è stipulata la presente convenzione valida esclusivamente con riferimento alle Competizioni Interessate, (la "Convenzione"), restando inteso che ogni altra competizione sportiva sarà disciplinata dalle regole ordinarie previste dai regolamenti CSAI.

### **Articolo. 1 - Norme generali**

- 1.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione. Con la Convenzione, le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali, con esclusivo riferimento alle Competizioni Interessate.
- 1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell'automobilismo attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
- 1.3 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

### **Articolo. 2 – Attività sportiva**

- 2.1 Le Parti concordano che, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento, la Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle Competizioni Interessate, con l'obiettivo di consentire l'organizzazione di ogni singolo Evento con un ridotto impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti, garantendo, al contempo, il rispetto delle regole sportive e di livelli di sicurezza adeguati.
- 2.2 Al fine di realizzare gli obiettivi indicati al precedente articolo 2.1, le Parti concordano le regole oggetto della Convenzione, come specificate in dettaglio, per ciascuna delle Competizioni Interessate, nei relativi Regolamenti Tipo che, una volta adottati, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione (i "Regolamenti Tipo").
- 2.3 I Regolamenti Tipo sono ispirati ai principi ed alle regole di cui alla Convenzione. Essi, nel prevedere le regole cui dovranno attenersi gli Eventi organizzati dagli associati all'EPS, possono introdurre deroghe alle regole sportive adottate in via generale da CSAI, ferma restando l'applicazione dei principi generali, dei regolamenti tecnici e di sicurezza emanati dalla medesima CSAI. Dette deroghe potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:
  - (A) riduzione della lunghezza del percorso e relativa riduzione del numero di commissari di percorso;

- (B) libera definizione della tassa di iscrizione alla gara, di spettanza dell'organizzatore del singolo Evento;
  - (C) riduzione della durata della gara e ammissione di vetture a ridotte prestazioni (ad es.: cilindrata, rapporto peso/potenza, HP);
  - (D) riduzione del numero dei componenti il Collegio dei Commissari, con facoltà di istituire un Giudice Unico;
  - (E) in via generale, le materie di carattere sportivo, che non sono riferibili alla regolamentazione tecnica e di sicurezza emanata da CSAI e recepite nelle Norme Supplementari del Regolamento Nazionale Sportivo.
- 2.4 I Regolamenti Tipo costituiscono il modello cui si conformeranno i Regolamenti particolari di gara che dovranno essere approvati da CSAI per ciascun Evento, nei termini di cui al successivo art. 3.3, lett. (D). Annualmente, potranno essere introdotte modifiche ai Regolamenti Tipo, nel rispetto dei principi enunciati al precedente articolo 2.3.
- 2.5 L'EPS si impegna affinché, nell'organizzazione, nella partecipazione e nello svolgimento di ciascun Evento organizzato in via diretta dal medesimo EPS o da soggetto ad esso associato, affiliato o comunque aderente, venga rispettato il contenuto della Convenzione, dei Regolamenti Tipo e di ogni altro atto individuato dalle Parti. La violazione di detto impegno da parte dell'EPS e di ciascun soggetto ad esso associato, affiliato o comunque aderente costituisce causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 7.
- 2.6 L'EPS ha facoltà di sottoporre annualmente a CSAI, per il tramite delle Sottocommissioni di competenza, proposte regolamentari sia con riferimento alle Competizioni Interessate, sia per nuove competizioni, a basso contenuto agonistico, non contemplate dalle norme federali. Con riferimento a tali ultime competizioni, esse potranno formare oggetto di future convenzioni tra le Parti, a condizione che le regole proposte siano compatibili con i principi generali dei regolamenti tecnici, sportivi e di sicurezza di CSAI.
- 2.7 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), "Trofei Nazionali", "Coppe Italia e Challenge" possono essere utilizzati esclusivamente da CSAI; l'EPS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSEN e "Rappresentativa Nazionale del CSEN.

### **Articolo. 3 – Principi Generali**

Le Parti si obbligano ad assicurare che i Regolamenti Tipo rispettino i seguenti principi generali.

- 3.1 Ciascun Evento deve essere organizzato e deve svolgersi nel rispetto dei principi generali e in ogni caso, in conformità ai regolamenti tecnici e di sicurezza emanati da CSAI, nonché alle norme di legge vigenti in materia di assicurazione e di tutela sanitaria, recepite da CSAI. Al termine di ciascun Evento, l'organizzatore deve trasmettere a CSAI un incartamento di chiusura, utilizzando i formulari predisposti dalla medesima CSAI, al fine di consentire l'omologazione del risultato della gara.
- 3.2 E' istituita una licenza speciale di organizzatore, definita "licenza di organizzatore ACI-CSAI/CSEN. La titolarità di detta licenza speciale può essere richiesta dall'EPS o da singoli soggetti ad esso associati e viene rilasciata annualmente a cura di CSAI. Il costo di detta licenza viene sin da ora stabilito in Euro 380 (trecentottanta), inferiore di circa il 25% rispetto al costo della più economica licenza ordinaria di organizzatore ACI-CSAI. Al fine di consentire la copertura dei costi che CSAI dovrà sostenere per fornire i servizi oggetto di Convenzione, gli introiti derivanti dal rilascio delle licenze "ACI-CSAI/CSEN saranno ripartiti al 50% tra CSAI e Lo CSEN. Alla licenza di organizzatore "ACI-CSAI/CSEN sono connessi i diritti associativi equivalenti al prodotto associativo "ACI-ONE", che non attribuisce diritti elettorali nell'ambito della Federazione.
- 3.3 Ciascun Evento deve essere:
- (A) organizzato da soggetti associati al CSEN e titolari della licenza di organizzatore "ACI-CSAI/CSEN ovvero da soggetti titolari di licenza di organizzatore ACI-CSAI;
  - (B) iscritto al Calendario Sportivo Nazionale di CSAI, nei termini e nei modi stabiliti annualmente da CSAI attraverso i suoi regolamenti. La tassa di organizzazione per la iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale dell'Evento sarà significativamente ridotta rispetto a quella ordinaria, secondo lo schema riportato in Appendice alla Convenzione;
  - (C) organizzato e realizzato su percorsi omologati o collaudati ed approvati da CSAI, attraverso i suoi organismi territoriali;
  - (D) organizzato previo permesso di organizzazione, da rilasciarsi a seguito della presentazione di un regolamento particolare di gara predisposto in conformità al precedente art. 2.4.
- 3.4 La partecipazione a ciascun Evento è consentita ai concorrenti/conduttori titolari:
- (A) di licenze speciali, che riporteranno l'intestazione "ACI-CSAI/CSEN e potranno essere richieste a CSAI anche attraverso lo CSEN, che dovrà curare la raccolta della documentazione prescritta dalle vigenti norme adottate da CSAI (Norma Supplementare 3 al Regolamento Nazionale Sportivo);

(B) di licenze, rilasciate da CSAI, di categoria A, B, C Internazionale o C Nazionale, oppure della licenza di concorrente/conducente CSAI di categoria D.

**3.5** Il costo delle licenze di concorrente / conducente "ACI-CSAI/CSEN viene sin d'ora stabilito in Euro 135,00 (centotrentacinque). Il titolare di detta licenza beneficerà della copertura assicurativa infortuni prevista dal D.P.C.M. 16 aprile 2008 ed i cui oneri sono a carico di CSAI. Al fine di consentire la copertura dei costi che CSAI dovrà sostenere per fornire i servizi oggetto di Convenzione, ivi inclusi i menzionati oneri assicurativi, gli introiti derivanti dal rilascio delle licenze "ACI-CSAI/CSEN saranno ripartiti al 50% tra CSAI e lo CSEN. Alla licenza di concorrente / conducente "ACI-CSAI/CSEN sono connessi i diritti associativi equivalenti al prodotto associativo "ACI-ONE" che non attribuisce diritti elettorali nell'ambito della Federazione.

#### **Articolo. 4 – Ufficiali di Gara in ciascun Evento e giustizia sportiva**

Le Parti riconoscono e si obbligano a rispettare quanto di seguito indicato.

- 4.1** CSAI riconosce esclusivamente le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
- 4.2** CSAI si riserva di abilitare nelle qualifiche previste dal proprio Regolamento (Direttori di Gara, Commissari sportivi, Commissari Tecnici, Segretari di Manifestazione, Commissari di percorso ecc.) le persone proposte dall'EPS mediante la partecipazione a corsi specifici di abilitazione organizzati dal Gruppo Ufficiali di gara e a rilasciare loro la licenza di "Ufficiale di gara ACI-CSAI/CSEN.
- 4.3** La gestione ed il controllo tecnico-sportivo di ciascun Evento è affidata esclusivamente agli Ufficiali di Gara abilitati da CSAI e titolari della relativa licenza ovvero ai soggetti che, conformemente al comma precedente, otterranno la licenza di "Ufficiale di gara ACI-CSAI/CSEN.
- 4.4** In occasione di ciascun Evento, CSAI si riserva di designare, sopportandone i relativi costi, un proprio Osservatore per valutare le capacità organizzative e la conformità ed il rispetto dei regolamenti tecnico-sportivi.
- 4.5** A ciascun Evento si applica il sistema di giustizia sportiva predisposto da CSAI. L'importo del deposito cauzionale in caso di appello, previsto dalle norme sportive, è ridotto del 50%.

#### **Articolo 5 – Iniziative Culturali**

- 5.1** In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

5.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

#### **Articolo. 6 – Controversie**

Fermo restando che, a ciascun Evento, si applica la Giustizia Sportiva predisposta da CSAI, le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

#### **Articolo. 7 – Risoluzione**

- 7.1 La violazione degli articoli 2.5, 3 (nella sua interezza), 4 (nella sua interezza) e 6 della Convenzione, nonché delle disposizioni di cui ai Regolamenti Tipo che costituiscono attuazione di tali disposizioni, determina la risoluzione di diritto della Convenzione stessa, nonché l'immediata segnalazione al CONI, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed ai Ministeri competenti.
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione trova il proprio fondamento nel Provvedimento. Qualora il Provvedimento venisse per qualsiasi ragione dichiarato nullo, annullato, revocato o reso comunque inefficace, la Convenzione cesserà di avere effetto, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.
- 7.3 Qualora il Provvedimento venisse modificato, rettificato o comunque emendato in una sua parte rilevante per la Convenzione, le Parti concorderanno in buona fede le azioni da intraprendere.

#### **Articolo. 8 – Durata**

La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare entro il 30 novembre di ogni anno.

#### **Articolo. 9 – Rinvio**


Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione, dai Regolamenti Tipo, dagli altri atti individuati dalle Parti e dalle regole generali dello sport automobilistico, le Parti dichiarano di rinviare al "*Modello di convenzione tra Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva*" adottato dalla Giunta Nazionale del CONI con Deliberazione n. 262 del 2006.



Roma, 10 gennaio 2011

**IL PRESIDENTE ACI**

**Avv. Enrico Gelpi**



**Il Presidente CSAI**

**Ing. Angelo Sticchi Damiani**



**Il Presidente CSEN**

**Prof. Francesco Proietti**

